

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Accordo quadro per la progettazione dell'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi degli edifici della Città metropolitana di Firenze - Lotto 2 – CIG 7606762295

L'anno duemiladiciannove (2019) addì undici (11) del mese di settembre, in Firenze, in una sala degli Uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in Via Cavour n. 1, dinanzi a me Dott. Rocco Conte, Vice Segretario Reggente della Città metropolitana di Firenze, come da Decreto del Sindaco Metropolitano n. 4 del 30/05/2019, autorizzato a rogare i contratti di cui l'Ente è parte, sono comparsi:

- **Arch. Riccardo Maurri**, nato a Firenze (FI) il 12/11/1970, il quale interviene ed agisce nel seguente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della Città metropolitana di Firenze (di seguito nel presente atto "Stazione Appaltante") con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione "Progetti Strategici", come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 29/01/2018, integrato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 del 19/07/2018, in applicazione dell'art. 107 c. 3 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo;

- **Ing. Alfredo Alunni Macerini**, nato in Marsciano (PG) il 19/10/1952, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel

presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante della Cooperativa Città Futura - Società Cooperativa, con sede legale in Lucca (LU), Via Santa Chiara n. 9 (CAP 55100), C.F./P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Lucca 00432690469, iscritta al n. 94317 del REA in seguito "Prestatore di Servizi".

Detti componenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io Vice Segretario Reggente rogante sono certo, premettono che:

- a) con Atto Dirigenziale n. 1656 in data 19/07/2018 la Stazione Appaltante:
 - ha approvato gli elaborati per l'espletamento della procedura di affidamento;
 - ha stabilito di concludere idoneo accordo quadro lo svolgimento del servizio di progettazione per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di edifici di proprietà o in disponibilità della Città metropolitana di Firenze, ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 (in seguito denominato "Codice") del valore complessivo di € 1.200.000,00 (€ 300.000,00 quale importo presunto massimo per ciascun lotto) oltre oneri previdenziali e IVA;
 - ha disposto di individuare il contraente con procedura aperta ai sensi degli artt. 60 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 3 lett. b) del Codice;
- b) con Atto Dirigenziale n. 394 del 21/02/2019 sono stati approvati i verbali delle sedute pubbliche dei giorni 3/12/2018 e 15/02/2019 e

- delle sedute riservate del 8-14-17-21 gennaio 2019, e del 4-5 febbraio 2019 e l'accordo quadro per i suddetti servizi, Lotto 2, è stato aggiudicato ai sensi dell'art. 32 c.5 del Codice, in via non efficace, alla Società cooperativa Città Futura con sede legale in Lucca (LU), via Santa Chiara 9 CAP 55100 per l'importo di € 300.000,00 (euro trecentomila/00) oltre oneri previdenziali ed IVA, con un punteggio complessivo di 87,887/100 e un ribasso pari al 42,222 %;
- c) con Determinazione Dirigenziale n. 893 del 10/05/2019, a seguito della positiva verifica dei requisiti prescritti dal Codice e dalla L.R. n. 38/2007 e s.m.i., l'aggiudicazione disposta con Atto Dirigenziale n. 394 del 21/02/2019 è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 c. 7 del Codice;
 - d) per la suddetta gara sono state effettuate dalla Direzione responsabile della procedura di gara le forme di pubblicità previste dalla normativa di cui al Codice;
 - e) la spesa sarà finanziata con fondi del bilancio della Città metropolitana di Firenze;
 - f) sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il permanere dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del Codice e il certificato di regolarità contributiva;
 - g) si dà atto che in data 22/07/2019 con prot. PR_LUUTG_Ingresso_0035355_20190722 è stata richiesta certificazione antimafia, non ancora pervenuta alla data odierna, per cui il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva, secondo quanto previsto dall'art. 89 del D.lgs 159/2011;
 - h) il servizio ha avuto inizio in data 26/07/2019 come da BdO n. 1

approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1380 del 24/07/2019;

- i) il Prestatore di Servizi ha indicato in sede di offerta di non volersi avvalere del subappalto;
- j) per ciascun Buono d'Ordine (BdO) attuativo dell'accordo quadro è acquisito il CIG derivato come disposto dalla delibera Anac n. 556 del 31/05/2017, che dovrà essere riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto;
- k) ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 c. 3 bis D.Lgs. 81/2008, per il presente contratto avente ad oggetto servizi di natura intellettuale, non è richiesta la redazione del documento di valutazione dei rischi (DUVRI) e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento e altri soggetti della Stazione Appaltante

Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 31 del Codice, nonché Direttore per l'Esecuzione del Contratto della "Stazione Appaltante", per i servizi in oggetto, è, per il presente appalto, l'Arch. Riccardo Maurri.

Tali figure possono essere modificate con Atto dirigenziale.

ARTICOLO 3 - Oggetto dell'accordo quadro e valore stimato

La Stazione Appaltante affida al Prestatore di Servizi, che accetta, l'esecuzione di tutti i servizi per la progettazione dell'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi degli edifici di proprietà o in disponibilità della Città

metropolitana di Firenze - Lotto 2, secondo quanto disposto dagli artt. 1, 5 e 7 del Capitolato Speciale d'Appalto e artt. 1 e 5 del Capitolato Prestazionale, nella forma di accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del Codice. Gli interventi saranno determinati in numero e specie nell'arco temporale di durata del presente Accordo quadro secondo le necessità specifiche della Stazione Appaltante. Il valore del presente accordo quadro è stabilito in complessivi € 300.000,00, oltre oneri previdenziali e IVA nella misura di legge.

Il valore dell'accordo quadro non costituisce per la Stazione Appaltante indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare l'importo massimo di interventi affidabili nel periodo di validità dell'accordo quadro. L'affidamento e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcun vincolo e/o obbligazione della Stazione Appaltante nei confronti dell'aggiudicatario, costituendo l'accordo quadro unicamente la regolamentazione per la stipula di eventuali e futuri contratti attuativi, non predeterminati per numero e importo, che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell'accordo quadro in base alle necessità rilevate dall'Amministrazione. L'aggiudicatario non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun contratto attuativo in nessuna misura. In sede di affidamento dei contratti attuativi dell'accordo quadro le parti non potranno in nessuna maniera apportare modifiche all'accordo quadro stesso.

I servizi saranno valutati come indicato nel Capitolato Descrittivo e più precisamente all'art. 4.

I progetti ed i piani resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

ARTICOLO 4 - Durata

L'accordo quadro avrà la durata di quattro (4) anni a decorrere dalla data di consegna avvenuta il 26/07/2019 e terminerà alla scadenza senza che la Stazione Appaltante comunichi disdetta alcuna.

L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare l'accordo, alle medesime condizioni del contratto iniziale, per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere ad interventi che si rendessero necessari. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo del presente accordo quadro. Il Prestatore di Servizi è obbligato ad accettare la proroga.

L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto l'importo massimo dei servizi affidabili di cui al precedente art. 3.

Alla scadenza dell'Accordo quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso di utilizzo dell'intera somma affidata, il Prestatore di Servizi, nel caso in cui vi siano servizi in corso, li completerà in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

ARTICOLO 5 - Contratti attuativi e procedura di affidamento

I singoli contratti attuativi assumono la forma di Buoni d'Ordine (BdO) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte del Prestatore di Servizi. Ciascun BdO descriverà nello specifico il servizio da eseguire e ne stabilirà l'importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento, l'importo delle eventuali penali e l'importo dell'assicurazione professionale nella forma disciplinata dal Capitolato speciale.

L'esecuzione delle prestazioni deve avere inizio alla ricezione da parte del

Prestatore di Servizi del contratto di appalto specifico tramite trasmissione di BdO. Dalla data di tale trasmissione decorre il termine utile per il compimento delle prestazioni. La trasmissione del BdO potrà avvenire tramite email ordinaria o PEC.

Si intendono allegati ad ogni Buondo d'Ordine specifico e sono richiamati all'interno di ciascun BdO:

- Accordo quadro;
- Capitolato Descrittivo e Prestazionale;
- Cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice;
- Offerta tecnica ed economica.

ARTICOLO 6 - Fatturazione e pagamento

Il pagamento del corrispettivo relativo al presente contratto sarà effettuato al Prestatore di Servizi con le modalità indicate all'art. 25 del Capitolato Descrittivo, previa acquisizione della relativa fattura e del certificato di regolarità contributiva.

In caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva e retributiva del Prestatore di Servizi e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 30 c. 5 e c. 6 del Codice è previsto l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 30 c. 5 e c. 6 dello stesso Codice.

Il Prestatore di Servizi, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato con nota del 22/05/2019 con l'impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa

Stazione Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Il Prestatore di Servizi si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente accordo.

Il Prestatore di Servizi si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

Il pagamento di un importo superiore al limite di legge è soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008.

Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà effettuarsi con le modalità di cui all'art. 106 c. 13 del Codice.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei servizi e dei costi della sicurezza è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Le fatture elettroniche, intestate alla Città metropolitana di Firenze C.F. 80016450480, P.IVA 01709770489 - Codice Univoco Ufficio (CUU) UF4TAE, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche

previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”. Nelle fatture dovrà essere specificato il CIG derivato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione del relativo impegno di spesa come comunicato dall’Ente al Prestatore di Servizi ed eventualmente il numero e la data del certificato di pagamento cui la fattura si riferisce.

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).

ARTICOLO 7 - Cessione contratto, cause di risoluzione e recesso

In conformità a quanto disposto dall’art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106 dello stesso Codice.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Prestatore di Servizi, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, la Città metropolitana di Firenze procede ai sensi dell’art. 108, c. 3, del Codice.

Si dà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:

- per quanto previsto all’art. 108 c. 1 e c. 2 del Codice;
- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 136/2010;
- in caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- in caso di subappalto non autorizzato;

- in caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 13;
- in caso di violazione dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors);
- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate per il ritardo nell'ultimazione dei servizi superi il 10% dell'importo del contratto;
- in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali.

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nel presente contratto, nel Capitolato Descrittivo (in modo particolare all'art. 34) nonché nei relativi articoli del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 109 del Codice, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E' fatto divieto al Prestatore di Servizi di recedere dal contratto.

In caso di risoluzione si procederà in tutto od in parte all'escussione della garanzia definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

ARTICOLO 8 - Garanzia definitiva e responsabilità

Ai sensi dell'art. 103 c. 1, del Codice, il Prestatore di Servizi ha costituito la garanzia fideiussoria di € 96.666,00 (usufruendo delle agevolazioni previste dall'art. 93 c. 7, dello stesso Codice, come da certificazione ISO 9001 n. 9175.CFUT del 25/01/2018 rilasciata da CISQ/IMQ) mediante polizza assicurativa n. 2019/13/6449333 e una Appendice rilasciate dalla Compagnia

Italiana Assicurazioni – Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni spa – Agenzia 519 – Lucca Galassia emessa in data 03/06/2019, con le previsioni espresse di cui al c. 4 del predetto art. 103, documento da ritenersi allegato al presente contratto, anche se non materialmente, in quanto depositato agli atti del fascicolo. L'efficacia della garanzia, come previsto dall'art. 2 Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- b) cessa il giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il Prestatore di Servizi è responsabile della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nel Capitolato, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni della Stazione Appaltante o del Responsabile del Procedimento.

Il Prestatore di Servizi dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d'arte. Il Prestatore di Servizi è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico.

ARTICOLO 9 - Polizza Assicurativa del progettista

Ai sensi dell'art. 24, c. 4, del Codice e smi, il Prestatore di Servizi è obbligato a stipulare, contestualmente alla ricezione dei Buoni d'Ordine che hanno valenza di contratto di appalto, una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella

redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

- Nel caso di polizza specifica limitata al singolo incarico di progettazione, la polizza deve avere durata fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'opera;

- nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di progettazione sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso specifica dichiarazione della compagnia assicurativa che garantisca le condizioni di cui al precedente punto per lo specifico progetto.

E' fatto obbligo di integrazione della polizza qualora nel corso dell'espletamento dell'incarico l'importo dei servizi aumentasse. La mancata costituzione della garanzia per un singolo appalto determina la decadenza dall'accordo quadro.

Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la Stazione Appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

ARTICOLO 10 - Norme regolatrici

Il Prestatore di Servizi si obbliga altresì a realizzare l'appalto nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori, nonché delle disposizioni e delle prescrizioni che

potranno essere impartite dal Direttore dell'esecuzione e dal RUP.

ARTICOLO 11 - Controversie

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I "Contenzioso" del Codice, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.

ARTICOLO 12 - Spese contrattuali e registrazione

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Città metropolitana di Firenze, mentre l'imposta di bollo è a carico del Prestatore di Servizi.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Prestatore di Servizi e sono state versate alla Tesoreria della Città metropolitana di Firenze con bonifico del 14 /06/2019.

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con DPR n. 131/1986) e all'imposta di bollo in misura forfettaria per l'importo di € 45,00 (sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin dall'origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI.

L'imposta di bollo sugli allegati "A", "B", "C" al presente contratto è stata assolta tramite apposizione di contrassegno telematico dell'importo di € 256,00 n. 01161836034366 del 14/06/2019.

ARTICOLO 13 - Codici di comportamento

Il Prestatore di Servizi dichiara di attenersi ai protocolli di legalità e ai Codici di comportamento così come pubblicati nella pagina web della Città metropolitana al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/protocolli-di-legalita-e-codici-di-comportamento/>

La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 15 - Tutela dati personali

La Stazione Appaltante, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m., informa il Prestatore di Servizi che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ARTICOLO 16 - Elenco Allegati

Allegati parte integrante:

Allegato "A" Capitolato Descrittivo e Capitolato Prestazionale, Relazione Tecnica e Quadro Economico;

Allegato "B" Elenco immobili;

Allegato "C" Offerta Economica del Prestatore di Servizi.

Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo digitale:

Appendice alla polizza fideiussoria

Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo analogico:

Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva.

=====

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Vice Segretario Reggente rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Vice Segretario Reggente ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero quindici (15) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.

Per la Città metropolitana di Firenze: F.to Riccardo Maurri

Per Cooperativa Città Futura: Alfredo Alunni Macerini

Per Il Vice Segretario Reggente: F.to Rocco Conte

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Prestatore di Servizi dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli 6, 7, 11 e 13 del presente contratto.

Per Cooperativa Città Futura: Alfredo Alunni Macerini

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dai componenti per la sottoscrizione del presente atto ed allegati, da me accertati mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica./php>